

SCRITTURE AUSILIARIE E SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO

Gentile Associato,

Si reputa opportuno ricordare gli **adempimenti fiscali** posti a carico dell'imprenditore e, in specie, quelli che riguardano essenzialmente **la redazione e la tenuta di scritture contabili**.

*Si ricorda che l'articolo 2214 c.c. stabilisce che le società commerciali sono obbligate a tenere oltre al libro giornale, al libro degli inventari, alla corrispondenza relativa a ciascun affare, anche le ulteriori scritture contabili richieste dalla particolare natura o dimensione dell'azienda quali il **libro cassa, libro mastro, libro di magazzino**.*

Per poter registrare le manifestazioni delle varie componenti del reddito di impresa, la normativa fiscale prevede l'utilizzazione di particolari scritture contabili obbligatorie, in aggiunta a quelle civilistiche (art. 14 D.P.R. n. 600/1973).

In particolare, il sopra citato articolo 14 del D.P.R. n. 600/73 prevede che le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono tenere:

- il libro giornale e il libro inventari;
- i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee;
- le scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali (Art. 14 lett. d) D.P.R. n. 600/73).

In questa sede ci occupiamo esclusivamente delle **scritture ausiliarie di magazzino**. Queste scritture indicano i movimenti e le variazioni del magazzino e della giacenza di fine esercizio.

Sono obbligatorie solo per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano **ricavi superiori a 5.164.000,00 euro e rimanenze totali superiori a 1.100.000,00 euro**. In tal caso l'obbligo **decorre** dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni (art. 1, co. 1, D.P.R. n. 695/1996).

Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo.

Quindi, nel caso di impresa che supera i valori suindicati negli anni 2020 e 2021, l'obbligo decorre dall'esercizio 2023, indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze realizzati nel 2022. Se i limiti sono superati nel 2020 ma non nel 2021 (o viceversa), nel 2023 non sussiste alcun obbligo di tenuta della contabilità di magazzino.

Analogamente, l'obbligo di gestire la contabilità di magazzino **cessa** a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risulta inferiore ai citati limiti.

Quindi, nel caso di impresa già obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino, l'obbligo cessa nel 2023 se negli anni 2021 e 2022 non sono stati superati i limiti di 5.164.568,99 o 1.100.000,00 euro.

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite dei seguenti beni:

- merci destinate alla vendita;
- semilavorati (esclusi i prodotti in corso di lavorazione);
- prodotti finiti;
- materie prime e altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti;
- imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
- materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché materie prime e altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui valutazione è effettuata a costi specifici o a corrispettivi pattuiti, le scritture ausiliarie sono costituite da **schede di lavorazione** dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili.

Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate **giornalmente oppure in forma riepilogativa**, con periodicità non superiore al mese. Tali rilevazioni devono poi essere registrate nel termine di 60 giorni dalla scadenza del periodo prescelto (giorno, settimana, mese, ecc.). Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

Si conclude la presente circolare, riportando le già note modalità di tenuta delle scritture contabili. Le stesse devono essere tenute secondo le norme di **un'ordinata contabilità**, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche **cancellazione**, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (art. 2219 cod. civ.).

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro